SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3378).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004 e 3364 del 13 luglio 2004;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno del 30 agosto 2004;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 settembre 2004;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Tenuto conto della unicità del complesso depurativo costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, ed al fine di assicurare la concreta attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa, i comuni di Solofra e Mercato San Severino provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ed anche in deroga alle norme del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla costituzione di un'apposita società di capitali per la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno e della rete dei collettori comprensoriali.

2. Le attività della società di cui al comma 1, ivi comprese quelle relative al controllo della quantità e della qualità degli scarichi industriali, cessano a far data dal trasferimento delle predette attività al competente ATO, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. Alle nomine dell'amministratore delegato e del direttore generale della società di gestione da costituirsi ai sensi del comma 1, si provvede tenendo conto delle professionalità e delle indicazioni fornite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I comuni di Solofra e Mercato San Severino assicurano la possibilità di un'adeguata partecipazione, nella società di cui al comma 1, anche delle altre amministrazioni comunali il cui territorio è servito dal sistema depurativo dell'Alto Sarno, in quota proporzionale rispetto alla consistenza delle utenze, anche industriali, nei rispettivi comuni.

5. La regione Campania, titolare del potere di accertamento, può affidare, anche in deroga all'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la riscossione della tariffa per il servizio di depurazione alla società di gestione di cui al comma 1, eventualmente delegando alla medesima anche l'espletamento della relativa attività istruttoria.

6. La convenzione stipulata dai comuni di Solofra e Mercato San Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino è risolta, e cessa di avere efficacia a decorrere dalla costituzione della società di cui al comma 1.

7. A decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 1, le attività di gestione attualmente in capo alla GE.SE.MA. S.p.a. ed alla CO.DI.SO. S.p.a. saranno contestualmente trasferite alla società di cui al comma 1, unitamente agli impianti di depurazione, previa definizione dei rispettivi stati di consistenza, con il trasferimento, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, di tutto il personale della GESEMA S.p.a. e della CODISO S.p.a. addetto alla depurazione. Conseguentemente, le due società non svolgeranno, a partire dalla stessa data, alcuna attività di depurazione per il comprensorio Alto Sarno.

8. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, verrà nominato un commissario straordinario per il compimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6 alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, con facoltà di concludere accordi transattivi. Il Commissario delegato provvede, su richiesta del commissario straordinario di cui al presente comma e nel limite delle risorse destinate allo scopo dall'art. 4, comma 1, al pagamento delle relative spettanze.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare il trattamento dei reflui industriali del comprensorio Alto Sarno per l'intera portata e per consentire l'eliminazione, entro il 2007, delle sostanze pericolose dagli scarichi industriali, nonché assicurare il riutilizzo delle acque reflue depurate in conformità al decreto ministeriale n. 185 del 12 giugno

2003 in un contesto di minimizzazione dei costi gestionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania e la società di cui all'art. 1, comma 1, d'intesa con il Commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria interessate, stipulano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, uno specifico accordo di programma. In detto accordo dovranno essere individuati gli interventi da realizzare, le misure, i tempi di attuazione ed i relativi costi. Il Commissario delegato provvede alla progettazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal suddetto accordo di programma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1, concorrono in parti uguali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania e le associazioni di categoria interessate.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, con le risorse di cui all'art. 4, provvede altresì alla predisposizione del progetto di ripristino funzionale del sistema depurativo di cui trattasi e dei relativi bandi di gara.

2. Il Commissario delegato, successivamente all'ultimazione degli interventi relativi alla rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Solofra ed a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, può autorizzare, con proprio provvedimento da adottarsi sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'immissione nella rete fognaria tributaria dell'impianto di Solofra delle acque di rifinizione unitamente alle altre acque di processo.

Art. 4.

1. Agli oneri già maturati per l'attuazione della convenzione di cui all'art. 1, comma 6, si provvede, nel limite di 4.178.732,00 di euro, a valere sulle risorse di cui al capitolo 7591 U.P.B. 3232 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; agli ulteriori oneri necessari per la messa in sicurezza, la bonifica ed il definitivo avvio del sistema depurativo dell'Alto Sarno si provvede, rispettivamente, nel limite di 7 milioni di euro a valere sulle risorse che sono in corso di stanziamento da parte della regione Campania nell'ambito dell'U.P.B. 2.66.137 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004, attualmente in corso di approvazione da parte del consiglio regionale, e nel limite di 2 milioni di euro a valere sulla misura 1.8 - P.O.R. Campania 2000-2006, previa classificazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del sito di Solofra quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato.

Art. 5.

1. All'art. 10, comma 1, lettera *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, dopo le parole «tutela del territorio» sono aggiunte le parole «con delibera n. 19 del 29 settembre 2004».

2. All'art. 10, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, le parole «oggetto di delibera Cipe» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «di cui alla delibera Cipe n. 20 del 29 settembre 2004».

3. All'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, in coda al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)* e quelle di cui al comma 2, sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A10063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Ascoli Piceno, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 8987/2002 in data 15 maggio-23 ottobre 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «Ottica Lattanzi S.n.c.» (plico n. 914 - provincia di Ascoli Piceno) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, ritenuto in particolare che — avendo la Commissione ammesso e collocato in graduatoria con punteggio la società ricorrente nonostante ritenesse necessaria la presenza di un progetto di massima [presumibilmente ritenendo applicabile il punto 13, lettera *h)*, del bando di gara, che richiede, peraltro a pena di esclusione, un «progetto complessivo»]; ed avendo invece la medesima commissione espressamente riconosciuto che la ricorrente ha allegato «degli schemi organizzativi della sala, di tipo unificato, collegati con schede tecniche e documentazione integrativa al progetto» — appare non sufficiente e non logica, per giustificare l'attribuzione di zero punti alle citate voci al (comfort e qualità del progetto della sala, qualità materiali), a2 (metri quadrati a disposizione per ciascun giocatore), a3 (numerosi postazioni oltre il limite di 300), a4 (accessibilità della sala rispetto alla rete stradale e percorsi facilitati per disabili), a6.1 (numero pannelli informativi in rapporto alle postazioni di gioco), a6.2 (numero video in rapporto alle postazioni), c1 (garage e/o parcheggio proprio), c2 (dotazione di servizi igienici), c5 (personale impiegato nella gestione della sala in rapporto al numero delle postazioni), la pure citata argomentazione «la Commissione valuta la proposta attribuendo un punteggio a quei sottocapitoli che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto e che pertanto possono essere determinati. In relazione a quanto detto, non sono attribuiti punteggi ai seguenti punti che implicano la presenza almeno di un progetto di massima: a1, a2, a3, a4, a6.1, a6.2, c1, c2, c5»; giacché questa argomentazione da un lato considera presenti elementi sostanzialmente equivalenti, nel loro complesso, ad un progetto di massima e dall'altro nega la valutabilità di ciascuno di quegli stessi elementi;

Visti i decreti direttoriali 5 novembre 2002, 26 settembre 2003 e 13 settembre 2004 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 2002, n. 229 del 2 ottobre 2003 e n. 218 del 16 settembre 2004), con i quali sono state comminate alcune decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo e sono stati individuati i soggetti subentranti;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 8987/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della **Ottica Lattanzi** (plico n. 914) il punteggio complessivo pari a **45 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 8987/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Ascoli Piceno in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Ascoli Piceno, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Marche - Provincia: Ascoli Piceno

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**231**	**Don Pelagio S.r.l**	**S.Benedetto del Tronto**	**54**
2	**218**	**Gestione Giochi Sale S.r.l.**	**Porto S. Giorgio**	**49**
3	**914**	**Ottica Lattanzi S.n.c.**	**S.Benedetto del Tronto**	**45**
4	170	Bingo Com S.r.l.	Ascoli Piceno	37
5	1267	Giomax S.r.l.	S.Benedetto del Tronto	34
6	142	Apollo S.r.l.	Ascoli Piceno	32
7	879	Relitalia S.r.l.	S.Benedetto del Tronto	32
8	866	Bowling Grottammare S.r.l.	Grottamare	30

2. La Società «Ottica Lattanzi S.n.c.» (plico n. 914) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società «Ottica Lattanzi S.n.c.» (plico n. 914) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti *medio tempore* intervenuti.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10066

DECRETO 7 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Teramo, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 6163/02 in data 8 maggio-6 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «Oceano S.a.s.» (plico n. 916 - provincia di Teramo) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Visti i decreti direttoriali 9 agosto 2002 e 13 settembre 2004 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002 e n. 218 del 16 settembre 2004), con i quali sono state comminate alcune decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo e sono stati individuati i soggetti subentranti;

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte della società «Game Port S.r.l.» (plico n. 187), è subentrata la società «Creazioni Alex di Bizzarri & C. S.n.c.» (plico n. 570);

Considerato che, a seguito di successiva rinuncia all'assegnazione della concessione da parte di quest'ultima società «Creazioni Alex di Bizzarri & C. S.n.c.», è subentrata la società «Blu 90 S.r.l.» (plico n. 428);

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6163/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della **Oceano S.a.s.** (plico n. 916) il punteggio complessivo pari a **50 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6163/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Teramo in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Teramo, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Abruzzo - Provincia: Teramo

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**217**	**Gestione Giochi Sale S.r.l**	**Corropoli**	**54**
2	**916**	**Oceano S.a.s.**	**Silvi**	**50**
3	878	L'Oasi del Bingo S.n.c.	Tortoreto	29
4	913	Ottica Lattanzi S.n.c.	Martinsicuro	27
5	936	Di Domenico Giuseppe	Teramo	22

2. La Società «Oceano S.a.s.» (plico n. 916) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La società «Oceano S.a.s.» (plico n. 916) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti *medio tempore* intervenuti.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10067

DECRETO 8 ottobre 2004.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2004-12 gennaio 2005).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,75 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2004 - 12 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A10062

DECRETO 11 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Rimini, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 5061/02 in data 8 maggio-31 maggio 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda) ha respinto il ricorso proposto dalla società Aster Games S.n.c. avverso il provvedimento di esclusione dalla menzionata gara per l'assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2002). con il quale la società «Nuova Sartini S.n.c.» (plico n. 673) è stata inserita nella graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale Bingo per la provincia di Rimini in posizione utile per l'ottenimento della concessione;

Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2004), con il quale è stata revocata, nei confronti della menzionata società «Nuova Sartini S.n.c.», la concessione n. 289/02 del 6 dicembre 2002;

Considerato che, con sentenza n. 13310/2003 in data 25 giugno-29 dicembre 2003, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società «Molo di Palazzini Fedele & C. S.n.c.» (plico n. 387 - provincia di Rimini) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 13310/2003, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della **Molo di Palazzini Fedele & C. S.n.c.** (plico n. 387) il punteggio complessivo pari **a 57 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 13310/2003 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Rimini in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Rimini, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Emilia-Romagna - Provincia: Rimini

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**387**	**Molo di Palazzini Fedele & C. S.n.c.**	**Rimini**	**57**
2	**133**	**Beach e Beach S.r.l.**	**Riccione**	**55**
3	664	Duemilauno Bingo S.r.l.	Rimini	53
4	988	C.O.F.A.T. S.r.l.	Riccione	48
5	672	Progest S.n.c.	San Clemente	43
6	72	Made in Rimini	Rimini	38
7	393	Golden Bingo S.r.l.	Rimini	31

2. La società «Molo di Palazzini Fedele & C. S.n.c.» (plico n. 387) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nellarelazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da

gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La Società «Molo di Palazzini Fedele & C. S.n.c» (plico n. 387) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti *medio-tempore* intervenuti.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10064

DECRETO 11 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Catanzaro, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 2004), con il quale è stata dichiarata la revoca della concessione n. 91/T1/03 del 20 marzo 2003 nei confronti della società New Bingo Games S.r.l.;

Considerato che, con sentenza n. 6217/02 in data 8 maggio-8 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla ditta individuale «Perri Francesco» (plico n. 300 - provincia di Catanzaro) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a ciò che è stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto è ammissibile, e quindi va valutato per la qualità e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non è ammissibile perché difforme dalla lettera H del punto 13 ed, allora, non è possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto, come è avvenuto nel caso di specie, perché in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensì la semplice esclusione dalla gara.

Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuibili per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del Bingo.

Ciò induce il collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la Commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo.»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6217/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiu-

dicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della ditta individuale **Perri Francesco** (plico n. 300) il punteggio complessivo pari a **38 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6217/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Catanzaro in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Catanzaro, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Calabria - Provincia: Catanzaro

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**707**	**Piramid Club**	**Catanzaro**	**43**
2	**300**	**Perri Francesco**	**Albi**	**38**
3	922	G.S.G. S.r.l.	Lamezia Terme	34
4	976	R.T.I. Ventrici M. - Iannelli S. & A.	Borgia	33
5	1118	Sogesa S.r.l.	Lamezia Terme	32
6	1247	Bingomax	Settingiano	31
7	1299	Sogesa S.r.l.	Catanzaro	30
8	1087	G.S.G. S.r.l.	Catanzaro	24
9	781	P.P. S.r.l.	Satriano	23
10	484	Match ball club S.r.l.	Catanzaro	11

2. La ditta individuale «Perri Francesco» (plico n. 300) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La ditta individuale «Perri Francesco» (plico n. 300) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di euro 5.165. Inoltre, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10065

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Marginianu Marinela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Moraru Marginianu Marinela ha chiesto il riconoscimento del Diploma di «Cosmetica», conseguito nel distretto di Constanta in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dal-

l'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 2 marzo 2004, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la richiesta inoltrata da questo Ufficio alla regione Veneto, di sottoporre il beneficiario a prova attitudinale, presso una struttura riconosciuta dalla regione, per la verifica della conoscenza sull'uso delle apparecchiature elettromeccaniche;

Visto il verbale della commissione esaminatrice, attestante il superamento della prova attitudinale, trasmesso dalla regione Veneto;

Decreta:

1. Il titolo professionale di «Cosmetica» conseguito nel distretto di Constanta in Romania, in data 10 agosto 1993, dalla sig.ra Moraru Marginianu Marinela nata a Constanta (Romania) il 6 febbraio 1972, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Moraru Marginianu Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Estetista», esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 art. 39 comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A09968

DECRETO 22 settembre 2004.

Ripartizione delle risorse relative alla legge del 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto l'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto il regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Visto il regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore *(«de minimis»)*.

Visto il decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 «Disposizioni per agevolare l'incontro della domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)* della legge n. 144 del 17 maggio 1999, e le «Disposizioni modificative e correttive» del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002;

Acquisito il parere del Sottocomitato alla formazione professionale nella riunione del 18 settembre 2003;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in data 21 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative indicate nella premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a euro 62.865.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata.

Tabella di ripartizione delle risorse (*)

Regioni/Province Autonome	Euro
Valle d'Aosta	180.069,65
Piemonte	5.329.841,69
Lombardia	13.326.883,50
Liguria	1.671.562,65
Trento	622.699,81
Bolzano	726.360,79
Veneto	6.527.569,00
Friuli Venezia Giulia	1.556.716,55
Emilia Romagna	5.740.885,37
Toscana	4.594.718,16
Umbria	1.001.802,89
Marche	1.944.180,47
Lazio	5.214.521,35
Abruzzo	1.356.171,13
Molise	254.778,39
Campania	3.794.087,76
Puglia	2.928.043,60
Basilicata	455.324,86
Calabria	1.108.932,05
Sicilia	3.177.256,08
Sardegna	1.352.594,26
TOTALE	62.865.000,00

(*) Calcolata come media lineare tra la % di imprese e la % di lavoratori per Regione. Fonte: MLPS - Unioncamere, Sistema Excelsior 2004 (dati al 31 dicembre 2003).

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio 2004, di cui al decreto ministeriale 44/I/04 del 19 marzo 2004.

Art. 2.

1. Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, nonché i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002.

2. I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti per il 70% delle risorse alle seguenti tipologie di lavoratori:

a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;

b) i lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal titolo V, dal titolo VI e dal titolo VII - Capo I - del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003;

c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

d) le persone iscritte nelle liste di mobilità;

e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

f) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;

g) i lavoratori in stato di disoccupazione così come definiti dal comma 1 a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi supportate da accordi tra le parti sociali per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione ai sensi dell'art. 17, comma 1, punto *d)* della legge n. 196 del 24 giugno 1997.

Le regioni e le province autonome definiscono se riservare la quota del 70% delle risorse a tutte o solo a parte delle tipologie indicate.

L'ulteriore 30% delle risorse è destinato a target definiti da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 3.

1. Le Amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresì, conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonché del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

3. Nell'attuazione dei piani formativi le Amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:

l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

le modalità di selezione dei progetti;

il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68 del 12 gennaio 2001 e 69 del 12 gennaio 2001).

L'attività formativa per i lavoratori in stato di disoccupazione così come definiti all'art. 2, comma 1, deve essere realizzata nel rispetto delle regole definite dal sistema di accreditamento.

2. Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69 del 12 gennaio 2001 sugli Aiuti di importanza minore *(de minimis)* permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9, comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, divisione V - l'Atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella riportata all'art. 1 del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

5. Le risorse non impegnate dalle Amministrazioni regionali e dalle Province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ripartite secondo un criterio di proporzionalità tra le amministrazioni che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui all'art. 1 e che hanno provveduto al regolare invio dei Rapporti di monitoraggio di cui al successivo art. 5, comma 1.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL. Il rapporto è realizzato secondo le linee guida inviate in allegato alla nota prot. 15811 dell'11 maggio 2004 e gli indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'Isfol pertinenti ai target previsti dal presente decreto e dai target ulteriori individuati dalle Amministrazioni regionali e dalle province autonome.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 22 settembre 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A09966

DECRETO 28 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Dea Virginie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Dea Virginie cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conseils-Vente» conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 5 luglio 2004, favorevole al riconoscimento richiesto previa integrazione di idonea documentazione, relativa all'attività lavorativa svolta nel Paese di conseguimento del titolo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

Il titolo professionale di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conseils-Vente» conseguito in Francia in data 2 luglio 1998, dalla sig.ra De Dea Virginie nata a Mont Saint Martin l'8 agosto 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A09967

DECRETO 30 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà e lavoro», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano in particolari condizioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Visti il D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Viste le risultanze ispettive effettuate dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non risultano attività o passività da definire;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile è sciolta, senza dar luogo alla nomina del commissario, la società cooperativa «Solidarietà e lavoro», con sede in Avellino - via De Renzi n. 28, costituita per rogito notaio dott. Roberto Greco in data 24 giugno 1998, repertorio n. 8504, tribunale di Avellino, registro imprese iscrizione n. 137164, posizione 2370.

Avellino, 30 settembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A09976

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2004.

Variazione della denominazione del riso «Euro», in «Eurosis».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di riso denominata «Euro»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di riso «Euro», iscritta con decreto ministeriale del 23 dicembre 2002, è modificata in «Eurosis».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10050

DECRETO 17 settembre 2004.

Variazione della denominazione di barbabietola da zucchero «Sara», in «Sistar».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,

per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, con il quale e stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Sara»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero «Sara», iscritta con decreto ministeriale del 18 febbraio 2002, è modificata in «Sistar».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10051

DECRETO 17 settembre 2004.

Iscrizione della barbabietola da zucchero «PBK Ivona» nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
007623	PKB Ivona	T	Lion Seeds Ltd. - UK

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10052

DECRETO 17 settembre 2004.

Iscrizione della soia «Aranxa» nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 26 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia:

Codice SIAN	Varietà	Gruppo di maturazione	Responsabile conservazione in purezza
008764	Aranxa	0	Panam France s. a r.l. (F) e Stine Seed Co. (USA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10053

DECRETO 28 settembre 2004.

Iscrizione della barbabietola da zucchero «Liana» e dell'erba medica «Cuore verde» nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerate le proposte di nuove denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritti nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero:

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008760	Liana	0	KWS Saat AG - D

Erba medica:

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008727	Cuore verde	Associazione Valle Umbra Foligno (Perugia)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10054

DECRETO 29 settembre 2004.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	002633	Alien	Olter S.r.l. - Asti

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10057

DECRETO 4 ottobre 2004.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai relativi registri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
004935	Frumento tenero	Palio	Pioneer Hi- Bred Italia, Pioneer Genetique SARL e Pioneer Hi- Bred Int. Inc.	13/10/97
006750	Mais	Abidjan	Verneuil Recherche	18/02/02
003005	Mais	Adouris	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
006337	Mais	Adrian	Verneuil Recherche	01/02/00
007424	Mais	Agadez	Verneuil Recherche	19/06/02
003119	Mais	Agriflint	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	20/03/95
003525	Mais	Agrifort	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	20/03/95
007513	Mais	Alfica	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	18/02/02
003496	Mais	Aliasso	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	20/03/95
004266	Mais	Alibest	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
003375	Mais	Alibravo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	20/03/95
007512	Mais	Aliexo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	18/02/02
003373	Mais	Alispin	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	20/03/95
004259	Mais	Alisprint	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
006802	Mais	Amadeus	Advanta France	09/01/01
006637	Mais	Amapa	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01
005646	Mais	Amarillo	Verneuil Recherche	04/02/99
007515	Mais	Amirio	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	19/06/02
006641	Mais	Amiver	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01
006764	Mais	Anchorage	Verneuil Recherche	24/04/01
002968	Mais	Anter	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
005582	Mais	Artù	Verneuil Recherche	04/02/99
006343	Mais	Aruba	Verneuil Recherche	01/02/00
004801	Mais	Austin	Mycogen Corporation	04/03/97
006640	Mais	Avano	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01
006340	Mais	Balata	Verneuil Recherche	01/02/00

007508	Mais	Balcarce	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	18/02/02
007516	Mais	Bellena	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	18/02/02
004828	Mais	Bogotta	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/03/97
006643	Mais	Calioto	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01
007511	Mais	Campinio	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	19/06/02
006758	Mais	Casper	Verneuil Recherche	24/04/01
004258	Mais	Certo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
007507	Mais	Chaiyo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	18/02/02
004325	Mais	Cincinnati	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	06/02/96
007506	Mais	Colver	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	19/06/02
004260	Mais	Coner	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
002922	Mais	Crato	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
006754	Mais	Cremona	Verneuil Recherche	24/04/01
005030	Mais	Cuba	Verneuil Recherche	24/02/98
003094	Mais	Cybele	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	20/03/95
004267	Mais	Diler	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
005029	Mais	Dolores	Verneuil Recherche	24/02/98
002965	Mais	Doter	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
005650	Mais	Drake	Verneuil Recherche	04/02/99
006751	Mais	Durban	Verneuil Recherche	24/04/01
007425	Mais	Elcairo	Verneuil Recherche	19/06/02
006344	Mais	Fiesta	Verneuil Recherche	01/02/00
004263	Mais	Gandalf	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
004707	Mais	Gardel	Verneuil Recherche	04/03/97
002975	Mais	Goldis	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
006346	Mais	Gozo	Verneuil Recherche	01/02/00
006763	Mais	Hartford	Verneuil Recherche	24/04/01
007430	Mais	Izmir	Verneuil Recherche	19/06/02
002941	Mais	Jordek	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
006633	Mais	Kamido	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01
007429	Mais	Kigali	Verneuil Recherche	19/06/02
007428	Mais	Kinshasa	Verneuil Recherche	19/06/02
006759	Mais	Kodiak	Verneuil Recherche	18/02/02
005515	Mais	Ladario	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/02/99
004326	Mais	Laramy	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	06/02/96
004269	Mais	Latimer	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
006760	Mais	Lecap	Verneuil Recherche	24/04/01
008451	Mais	Lisaki	Verneuil Recherche	18/12/03
006635	Mais	Loptimo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01

007422	Mais	Lusaka	Verneuil Recherche	19/06/02
006638	Mais	Macapa	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	09/01/01
004265	Mais	Maniber	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
006295	Mais	Meduno	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	01/02/00
004821	Mais	Molino	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/03/97
005245	Mais	Mombassa	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	24/02/98
004830	Mais	Montero	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/03/97
005032	Mais	Monviso	Verneuil Recherche	24/02/98
006768	Mais	Nouba	Verneuil Recherche	24/04/01
006342	Mais	Obi	Verneuil Recherche	01/02/00
005247	Mais	Obido	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	24/02/98
004831	Mais	Ocampo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/03/97
006336	Mais	Orezza	Verneuil Recherche	01/02/00
006335	Mais	Ovation	Verneuil Recherche	01/02/00
006333	Mais	Parnas	Verneuil Recherche	01/02/00
004806	Mais	Plaza	Mycogen Corporation	04/03/97
005512	Mais	Portillo	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/02/99
006753	Mais	Pretoria	Verneuil Recherche	24/04/01
004330	Mais	Primizia	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	06/02/96
004702	Mais	Pueblo	Verneuil Recherche	04/03/97
003520	Mais	Robot	Rhone Poulenc Agrochimie S.A.	20/03/95
004257	Mais	Sammer	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	06/02/96
002974	Mais	Satelis	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
004324	Mais	Sfinge	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	06/02/96
002471	Mais	Stefania	Pioneer Hi-Bred Italia e Pionee Hi-Bred Int.	18/02/02
004834	Mais	Tabora	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/03/97
004733	Mais	Tasmania	Verneuil Recherche	04/03/97
005249	Mais	Teloro	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	24/02/98
006292	Mais	Tezzano	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	01/02/00
006767	Mais	Tilsit	Verneuil Recherche	24/04/01
006762	Mais	Tulsa	Verneuil Recherche	24/04/01
005513	Mais	Tumaco	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	04/02/99
003037	Mais	Vaillant	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	21/02/94
004327	Mais	Veneto	Mycogen Verneuil e Mycogen Corporation	06/02/96
003139	Mais	Yado	Limagrain Italia e Limagrain Genetics Corp.	20/03/95

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10055

DECRETO 4 ottobre 2004.

Proroga della commercializzazione di varietà di mais cancellate dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1992, con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, le varietà di mais denominata Pitt (wx);

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, con il quale è stata rinnovata l'iscrizione, nel registro delle varietà di specie agrarie, delle varietà di mais denominate Smederevo e Topola;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003, con il quale le varietà di mais denominate Pitt (wx), Smederevo e Topola sono state cancellate dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste presentate in data 31 marzo 2004 dall'Institut Za Kukuruzzemun Polje intese ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di mais denominate Pitt (wx), Smederevo e Topola;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 settembre 2004, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Institut Za Kukuruzzemun Polje;

Decreta:

Art. 1.

Per le varietà di mais denominate Pitt (wx), Smederevo e Topola, cancellate dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10056

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 settembre 2004.

Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m^3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m^3.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLA SALUTE ED IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 febbraio 1988 recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m^3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 2002, n. 303, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3»;

Visto lo standard europeo EN 12818 relativo alla «Ispezione e riqualifica di serbatoi di GPL con capacità fino a 13 m^3 interrati» che - in relazione agli sviluppi tecnologici intervenuti - prevede la possibilità di ricorrere, per l'effettuazione della verifica decennale, a sistemi di controllo alternativi rispetto a quelli già contemplati nel citato art. 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988;

Considerata l'opportunità di modificare il citato decreto ministeriale 29 febbraio 1988, al fine di recepire quanto contenuto nel suddetto standard europeo EN 12818, anche in relazione all'innalzamento del limite di capacità dei serbatoi di GPL da 5 m^3 a 13 m^3;

Considerato che il citato standard europeo EN 12818 prevede in alternativa diversi tipi di prove a cui devono essere assoggettati i serbatoi e tra tali tipi indica anche il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche;

Considerata l'esperienza maturata da altri Paesi dell'Unione europea (in particolare, in Francia con le «Decision» DM-T/P n. 32255 del 26 settembre 2002 e DM-T/P n. 32277 del 22 ottobre 2002, nonché in Austria) in materia di controllo tramite emissione acustica dei serbatoi di GPL;

Considerato che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, successivamente alla pubblicazione del suddetto standard europeo EN 12818, ha prontamente avviato un apposito progetto di ricerca per la definizione di un protocollo di prova basato sulla tecnica di controllo attraverso le emissioni acustiche, tecnica prevista nella citata norma EN 12818;

Considerato che restano fermi gli attuali livelli di sicurezza previsti nell'utilizzazione dei serbatoi di GPL, atteso che le aziende distributrici di GPL provvedono ogni anno ai previsti controlli di manutenzione dei recipienti in esercizio ai sensi delle norme vigenti;

Ravvisata la necessità di adeguare la normativa italiana ai nuovi standard europei adottati dal CEN e, in particolare, al citato standard EN 12818, anche con riferimento al sistema di controllo attraverso campionatura;

Ravvisata, altresì, la necessità di istituire — in relazione alle diverse tipologie di verifiche previste dal citato standard europeo EN 12818 — un'apposita banca dati dei serbatoi installati al fine di costituire un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, in accordo a quanto indicato nello stesso standard EN 12818;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

Modifica del campo di applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988

1. Il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m^3.

Art. 2.

Metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 3 le verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m^3 possono essere effettuate, in alternativa ai metodi previsti nell'art. 4 del decreto interministeriale del 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche di cui allo standard europeo EN 12818 e secondo la procedura di cui al successivo comma 4.

2. L'effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 m^3 può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, così come indicato nello standard europeo EN 12818.

3. I costruttori ed i proprietari dei serbatoi di GPL sono tenuti a comunicare al Ministero delle attività produttive ed all'ISPESL i dati necessari all'individuazione del lotto omogeneo di apparecchi di cui al precedente comma 2.

4. La procedura operativa messa a punto dell'ISPESL per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali — ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti — sono definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988

1. Le verifiche decennali, di cui aIl'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore a 13 m^3 di cui al decreto interministeriale del 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1994 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

2. Le verifiche decennali, di cui aIl'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti GPL di capacità non superiore a 13 m^3 di cui al decreto interministeriale del 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1995 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A10048

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2004.

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della «Sociètè Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).

Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall'omologazione menzionata.

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere *e)* ed *f)* del citato decreto legislativo n. 172/2004;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate è vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400. Si dispone altresì il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il capo dipartimento: FUMERO

04A10069

DECRETO 8 ottobre 2004.

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vistoil regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 14 settembre 2004 della «Sociètè Nationale de Certification et d'Omologation SNCH» concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca);

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere *e)* ed *f)* del citato decreto legislativo n. 172/2004;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate è vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0084*00 commercialmente denominati Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza. Si dispone altresì il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il capo dipartimento: FUMERO

04A10070

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 maggio 2004.

Attuazione dell'art. 17 della legge 1º agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali» che all'art. 7, comma 1 allegato *A*, sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti e della navigazione del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilità si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1999, n. 33) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);

Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, così come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Finanziaria 2001), con il quale, in attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilità, nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente;

Considerato che tale articolo destina risorse da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro nella misura non inferiore al 60% per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;

Visto il decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 ed in particolare l'art. 8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

Visto l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, concernente la popolazione residente;

Visto l'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo comma, per l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, autorizza la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al secondo comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 19 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2003, n. 68), concernente la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (deliberazione n. 123/02);

Vista la deliberazione del 24 luglio 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente «Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato *A*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»:

Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attività di interesse economico generale che l'Istituto svolge e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere più spedite le procedure connesse alla concessione dei contributi e per consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;

Ritenuto opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma 1 della legge n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure già seguite dalla Cassa depositi e prestiti per la precedente attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge n. 426/1998;

Visto che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli atti con prot. n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e prestiti propone di adottare il limite di € 2.500 quale importo minimo di ogni domanda di contributo, anche al fine di un ottimale utilizzo della spesa prevista dall'art. 17 della legge n. 166;

Considerato che, in attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre 1998, art. 4, comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 17, si rende necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entità delle contribuzioni e le relative modalità di erogazione;

Considerato opportuno differenziare l'entità dei contributi da destinarsi alle singole tipologie di veicoli, tenendo conto delle diverse caratteristiche degli stessi, al fine di massimizzare i vantaggi ambientali derivanti dal programma di incentivazione;

Decreta:

Art. 1.

Quote e limiti di finanziamento

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, i contributi in conto capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per un importo complessivo di 30.000.000 di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

Art. 2.

Tipologie e definizioni

In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione «bifuel».

Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono così definiti:

1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

2) veicoli a trazione ibrida:

a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);

4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.

Art. 3.

Finanziamento

Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo è descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento può essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria, del veicolo, IVA esclusa. L'importo complessivo di ogni domanda di contributo non potrà essere inferiore a 2.500 Euro.

Art. 4.

Soggetti destinatari

I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui

alla deliberazione della Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed alle successive modificazioni e integrazioni della stessa, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999.

Art. 5.

Modalità di finanziamento

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti». Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà somministrato secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;

b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.

Art. 6.

Monitoraggio

Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il riepilogo dei contributi concessi, allegando il modulo di cui all'allegato 2 debitamente compilato, sia in formato cartaceo sia su supporto informatizzato.

Art. 7.

Revoca

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a revocare i contributi concessi qualora i beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla comunicazione ufficiale della definitiva concessione del finanziamento, non abbiano trasmesso alla Cassa depositi e prestiti copia autentica delle fatture di acquisto e/o di locazione finanziaria con il resoconto dell'utilizzo effettivo del finanziamento concesso. Le somme revocate saranno reintegrate dalla Cassa depositi e prestiti nel monte finanziamenti messo a disposizione dallo Stato.

Art. 8.

Proroga

I beneficiari, prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui all'articolo precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e prestiti istanza di proroga, non superiore a quattro mesi, per il deposito della documentazione, purché ricorrano giustificati motivi. Qualora, entro il termine di sessanta giorni, la Cassa depositi e prestiti non comunichi l'accettazione dell'istanza di proroga, la stessa si ritiene respinta e la Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca del contributo.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Al fine della corresponsione dei finanziamenti di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, previa richiesta della somma necessaria in relazione ai contributi concessi.

Le attività espletate dalla Cassa depositi e prestiti in attuazione del presente decreto non comportano onere di spesa aggiuntivi.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organi di controllo per gli adempimenti di rito ed entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 280

ALLEGATO 1

Tabella 1. entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica o ibrida

Categorie	Alimentazione/ propulsione	Definizioni – Note	Codice veicolo	Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa)	Contributo massimo (Euro)
Bicicletta a pedalata assistita	Elettrica	Con due ruote con velocità massima inferiore a 25 km/h	A	30%	309,87
Ciclomotori e Motoveicoli	Elettrica	Con due o tre ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h	B	30%	826,33
		Con tre ruote con velocità massima superiore a 45 km/h	C	30%	4.131,66
		Con quattro ruote:			
		➢ Quadricicli leggeri (ciclomotori)	D	35%	5.164,57
		➢ Motoveicoli	E		
Autoveicoli: autovetture	Elettrica	Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente	F	65%	15.493,71
		Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente	G	65%	36.151,98
	Ibrida	Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile ed autonomia in puro elettrico non inferiore a 15 km	H	60%	41.316,55
		Senza funzionamento elettrico autonomo	I	35%	7.746,85
Altri autoveicoli per il trasporto di cose o promiscuo	Elettrica	Fino a 9 posti, compreso il conducente, e con massa non superiore a 3,5 t	L	65%	20.658,28
		Oltre 9 posti, compreso il conducente, e con massa superiore a 3,5 t	M	65%	41.316,55
	Ibrida	Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile	N	60%	41.316,55
		Senza funzionamento elettrico autonomo	O	35%	7.746,85
Macchine operatrici	Elettrica	Macchine operatrici	P	50%	41.316,55

Tab. 2: entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli con alimentazione a gas naturale o GPL

Categorie	Alimentazione/ propulsione	Definizioni – Note	Codice veicolo	Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa)	Contributo massimo (Euro)
Veicoli	Metano o GPL	Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL	Q	30%	4.131,66
	bifuel	Veicoli con alimentazione "bifuel", esclusi minibus	R	20%	2.582,28

Nel caso delle biciclette a pedata assistita, vale la seguente definizione:

➢ Biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (Legge 3 febbraio 2003, n. 14, Art. 24).

Resta pertanto inteso che non rientrano tra quelle a pedalata assistita le biciclette dotate di acceleratore autonomo od interruttore per l'accensione del motore elettrico, come pure quelle in cui la pedalata ha la mera funzione di interruttore.

ALLEGATO 2

Riepilogo dei contributi concessi per il finanziamento di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida[1]												
Ente	Comune	Provincia	Regione	Codice veicolo[2]	N. veicoli	Costo unitario veicolo	Contributo unitario concesso	Totale contributi concessi	Data concessione	Totale contributi erogati	Data erogazione	Totale contributi revocati

Riepilogo dei contributi concessi per il finanziamento di veicoli dotati di alimentazione a metano/GPL-bifuel[1]												
Ente	Comune	Provincia	Regione	Codice veicolo[2]	N. veicoli	Costo unitario veicolo	Contributo unitario concesso	Totale contributi concessi	Data concessione	Totale contributi erogati	Data erogazione	Totale contributi revocati

Totale contributi concessi per l'acquisto/leasing di veicoli elettrici/ibridi	€
Totale contributi erogati per l'acquisto/leasing di veicoli elettrici/ibridi	€

Totale contributi concessi per l'acquisto/leasing di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o a GPL	€
Totale contributi erogati per l'acquisto/leasing di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o a GPL	€

Totale contributi concessi per l'acquisto/leasing di veicoli "bifuel"	€
Totale contributi erogati per l'acquisto/leasing di veicoli "bifuel"	€

[1] Inserire i dati relativi al totale dei contributi concessi, aggiornati con cadenza trimestrale.
[2] Riportare il codice corrispondente al veicolo oggetto di contributo, tra quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1.

04A10058

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2004.

Rideterminazione, per l'anno accademico 2004-2005, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2004 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, indicati per i corsi di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche, in scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche e in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, per i quali la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie delle singole regioni mostra una maggiore esigenza rispetto al numero dei posti definito con il richiamato decreto 27 luglio 2004;

Visto che l'obiettivo che si intende raggiungere d'intesa con il Ministero della salute è quello di soddisfare, per ogni singola figura professionale, le esigenze a livello nazionale con riferimento alle effettive necessità delle singole regioni;

Viste le richieste di ampliamento presentate dalle Università degli studi «La Sapienza» di Roma e di Verona rispettivamente in data 3 e 4 agosto 2004;

Considerato in particolare che la richiesta dell'Università di Verona trova il suo fondamento nella necessità di compensare l'esigenza di fabbisogno professionale di infermieri della Provincia autonoma di Trento;

Sentito il Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni dei citati corsi di laurea specialistica per l'anno accademico 2004-2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2004, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche da n. 578 a n. 603.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche da n. 166 a n. 186.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali da n. 97 a n. 105.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 27 luglio 2004, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - Università di Verona da n. 30 a n. 55.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - Università «La Sapienza» di Roma - I facoltà da n. 60 a n. 80.

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - Università «La Sapienza» di Roma - I facoltà da n. 32 a n. 40.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A10068

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 16 settembre 2004 dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 16 settembre 2004 dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale ad una assemblea indetta dalla RSU,

l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 8,30 alle ore 12,30; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 20 settembre 2004 con nota n. 1801.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 settembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A09749

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA-GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per il giorno 13 settembre 2004 e che lo stesso è da attribuirsi al trasferimento di sede dal piano secondo al piano quarto dello stesso stabile di via Borgo S. Antonio n. 23 in Pordenone;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente della regione Friuli Venezia-Giulia espresso con nota datata 23 settembre 2004, protocollo n. 274/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone in data 13 settembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 27 settembre 2004

Il direttore regionale: LI VIGNI

04A09750

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA-GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine per il giorno 15 settembre 2004 dalle ore 9,00 alle ore 9,30 e che lo stesso è da attribuirsi alla prova di evacuazione ai sensi della decreto legislativo n. 626/1994 del Palazzo degli uffici finanziari coordinata dalla filiale di Udine dell'Agenzia del demanio.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente della regione Friuli Venezia-Giulia espresso con nota datata 23 settembre 2004, protocollo n. 273/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Udine in data 15 settembre 2004 dalle ore 9 alle ore 9,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 27 settembre 2004

Il direttore regionale: LI VIGNI

04A09751

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 2004.

Modificazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14743).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la direttiva n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

Visto in particolare il disposto dall'art. 8 della predetta direttiva riguardante la deroga ai divieti relativi agli abusi di mercato per le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura stabilita dalla stessa direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le deroghe previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, ed, in particolare, le condizioni che devono essere soddisfatte perché le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della predetta deroga;

Vista la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004;

Visto in particolare che l'art. 15 del predetto regolamento concernente gli obblighi di comportamento che l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti devono osservare nell'attività di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o degli strumenti finanziari ad essi collegati;

Considerato che in ordine al comportamento che tali soggetti devono tenere sussistono differenze tra le indicazioni desumibili dalle condizioni contenute nel predetto regolamento comunitario e quelle contenute nel citato art. 15 del regolamento concernente gli emittenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 della predetta direttiva «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004»;

Ritenuta la necessità, in attesa del recepimento della predetta direttiva comunitaria, di adeguare il disposto dell'art. 15 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni del citato regolamento comunitario;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004, è modificato come segue:

l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati

1. I soggetti indicati nell'art. 95, comma 2, del testo unico, possono effettuare, per conto proprio, acquisti o offerte di acquisto di strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o operazioni su strumenti collegati equivalenti, al fine della stabilizzazione del prezzo di mercato di tali strumenti finanziari, a condizione che siano rispettate le modalità e i termini indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita previste nei commi 1 e 2. La comunicazione, contenente le informazioni indicate nell'allegato 1L, è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.».

II. L'allegato 1L è sostituito dall'allegato 1L unito alla presente delibera;

III. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 ottobre 2004

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO 1L
Comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3

In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante ... (indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ..., il ... (indicare la denominazione del Soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti previsti dall'art. 95, comma 2, del Testo Unico, che hanno effettuato acquisti o vendite, per conto proprio, di strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, ovvero operazioni, per conto proprio, su strumenti collegati), rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, sono state effettuate complessivamente le seguenti operazioni di compravendita:

1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione

Strumenti	Periodo dal: al:	Acquisti			Vendite		
		M/F (1)	Quantità	Controvalore	**M/F (1)**	Quantità	Controvalore

2. Strumenti collegati

Strumenti	Periodo dal: al:	Acquisti			Vendite		
		M/F (1)	Quantità	Controvalore	**M/F (1)**	Quantità	Controvalore

Note: (1) indicare M per operazione sul mercato, F per operazione fuori mercato utilizzando righe diverse per ciascuna delle citate tipologie di operazioni.

04A10174

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct. (Deliberazione n. 171/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004, recante modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04 e 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: deliberazione n. 103/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 48/04);

la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 79/04;

Viste:

la comunicazione del Gestore della rete 27 gennaio 2004, prot. Autorità 002726 del 2 febbraio 2004 (di seguito: comunicazione del Gestore della rete 27 gennaio 2004);

la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e della società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete) in data 19 maggio 2004, prot. Autorità n. 012688 del 21 maggio 2004;

la comunicazione del gestore della rete 17 settembre 2004, prot. Autorità n. 02086, del 22 settembre 2004;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 settembre 2004, prot. Autorità n. 021049 del 24 settembre 2004, che integra e modifica le precedenti comunicazioni;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, prot. Autorità n. 021120 del 27 settembre 2004 (di seguito: comunicazione dell'Acquirente unico 24 settembre 2004);

la comunicazione della Cassa del 28 settembre 2004, prot. Autorità n. 21256, del 28 settembre 2004;

Considerato che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 103/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%;

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, anche in considerazione degli errori di stima registrati nei periodi precedenti;

l'art. 33, comma 33.3 del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata fascia oraria;

relativamente al periodo aprile-agosto 2004 risulta da recuperare una differenza dell'ordine di circa 74 milioni di euro tra i costi effettivamente sostenuti dell'Acquirente unico in qualità di utente dello scambio ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il secondo e terzo trimestre 2004;

relativamente al periodo aprile-agosto 2004 risulta da recuperare una differenza dell'ordine di circa 46 milioni di euro tra i costi effettivamente sostenuti dell'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il secondo e terzo trimestre 2004;

gli articoli 43, 44 e 45 della deliberazione n. 48/04 fissano corrispettivi di dispacciamento a carico degli utenti di dispacciamento non articolati per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

l'elemento OD della componente CCA è determinato in modo tale da coprire i costi di dispacciamento che si stima l'Acquirente unico dovrà sostenere per i corrispettivi di cui al precedente alinea;

sulla base della comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, è possibile quantificare, relativamente all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta dalla medesima società nel I trimestre dell'anno 2004, un margine economico lordo pari a circa 84,7 milioni di euro;

sulla base della comunicazione del gestore della rete 27 gennaio 2004 e della comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, è possibile quantificare in via preliminare un livello di costi riconosciuti all'acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato, nell'anno 2004, pari a circa 8,2 milioni di euro;

l'art. 36 della deliberazione n. 48/04 prevede che l'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sia riconosciuto alle unità di produzione solo nel caso in cui il prezzo medio del mercato del giorno prima nel periodo aprile-dicembre 2004 sia inferiore ad un prezzo di riferimento definito dall'Autorità;

l'elemento CD è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 1.1 del Testo integrato;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo integrato, le vigenti aliquote delle componenti tariffarie a copertura dei richiamati conti risultano adeguate alle esigenze di raccolta;

l'Autorità ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi:

i) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;

ii) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

aggiornare il valore del parametro Ct;

dati gli esiti registrati dal sistema delle offerte e dai meccanismi di dispacciamento sulla composizione del portafoglio di approvvigionamento dell'Acquirente unico, modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2004, adeguando coerentemente il valore delle componenti PC e OD;

fissare un valore della componente OD non differenziato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, al fine di trasferire il corretto segnale di costo ai clienti del mercato vincolato analogamente a quanto avviene per i clienti del mercato libero;

prevedere che l'Acquirente unico utilizzi la differenza tra il margine economico lordo relativo all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta dalla medesima società

nel I trimestre dell'anno 2004 e i costi riconosciuti per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato per la copertura dei costi di approvvigionamento che sosterrà per il periodo da ottobre a dicembre 2004;

dati i prezzi registrati nel mercato del giorno prima nel periodo aprile-settembre 2004 e le previsioni di prezzo formulate dall'Acquirente unico per il periodo ottobre-dicembre 2004, ridurre l'elemento CD in media di 0,01 centesimi di euro/kWh;

confermare per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 l'applicazione della componente UC_4 e la sospensione della componente A_8;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del parametro Ct

2.1 Il parametro Ct per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 è pari a 4,014 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

3.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD e dell'elemento CD per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2, allegate alla presente deliberazione. Per l'elemento INT, sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04. I valori della componente CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 4.1, 4.2 e 4.3.

3.2 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 5 e 6 allegate alla presente deliberazione.

3.3 Per l'elemento VE per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 103/04, pari a 0,07 centesimi di euro/kWh.

3.4 Per l'elemento DP per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04, pari a 0,01 centesimi di euro/kWh.

3.5 Per le componenti tariffarie A e le componenti tariffarie UC_3, UC_5 e UC_6, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004, sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 103/04.

Art. 4.

Componenti UC_4 e A_8

4.1 Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 31 dicembre 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo integrato comprende anche la componente UC_4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

4.2 Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 dicembre 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato comprendono anche la componente UC_4 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

4.3 L'applicazione della componente tariffaria A_8 di cui al comma 52.2, lettera *f)* del Testo integrato, è sospesa.

Art. 5.

Disposizioni all'Acquirente unico in materia di prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.

5.1 Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2004 il prezzo di cessione di cui all'art. 30 del Testo integrato è ridono di una specifica componente determinata secondo quanto disposto dal comma 5.2.

5.2 La componente di cui al comma 5.1, espressa in centesimi di euro/kWh, è pari in media nel trimestre ottobre-dicembre 2004 al rapporto tra 76.500.000 euro e il totale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato in tale trimestre.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2004.

Milano, 29 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,16
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,27
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	6,75
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,56
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	5,78

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,34	4,26
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,34	4,26
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,38	4,30
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,96	4,04
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,00	4,08
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,84	3,98

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	14,10	8,15	6,34	4,24
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,10	8,15	6,34	4,24
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	14,10	8,15	6,34	4,24
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	13,38	7,73	6,00	4,02
lettera e)	Altre utenze in media tensione	13,38	7,73	6,00	4,02
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	13,10	7,57	5,88	3,94

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,31
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,27
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,33
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,25
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,31
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,28

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,23	0,23	0,23	0,23
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,23	0,23	0,23	0,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,23	0,23	0,23	0,23
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,22	0,22	0,22	0,22
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,22	0,22	0,22	0,22
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,21	0,21	0,21	0,21

Tabella 3.1: Elemento CD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,07
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,10
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,03
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,10
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,07

Tabella 3.2: Elemento CD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,40	0,16	0,09	0,00
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,40	0,16	0,09	0,00
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,40	0,16	0,09	0,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,38	0,15	0,08	0,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,38	0,15	0,08	0,00
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,37	0,15	0,08	0,00

Tabella 4.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (cèntesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,76
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,71
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,45
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,41
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,25
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,35

Tabella 4.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,94	4,86
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,78	4,70
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,08	5,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	7,37	4,45
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,69	4,77
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	7,41	4,55

Tabella 4.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	15,61	8,94	6,91	4,55
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	15,61	8,94	6,91	4,55
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	15,61	8,94	6,91	4,55
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	14,82	8,48	6,55	4,32
lettera e)	Altre utenze in media tensione	14,82	8,48	6,55	4,32
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	14,50	8,31	6,41	4,23

Tabella 5: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	3,54
901	1800	3,54
1801	2640	5,28
2641	4440	6,61
	oltre 4440	5,28

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,28

Tabella 6: Elemento CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	5,80
901	1800	5,83
1801	2640	7,57
2641	4440	8,90
	oltre 4440	7,57

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	7,57

04A09977

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale e degli altri tipi di gas di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 28 dicembre 2000, n. 237/00, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 172/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2004;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

le deliberazioni dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 e n. 105/04;

le deliberazioni dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03, 23 dicembre 2003, n. 161/03, 5 febbraio 2004, n. 9/04, 26 marzo 2004, n. 42/04, 24 giugno 2004, n. 101/04 e 27 luglio 2004, n. 130/04;

Considerato che:

le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dalle società Amaga Spa Abbiategrasso (Milano), Agea Spa - Cassana (Ferrara), Ofin Officine Industriali S.a.s., Trentino Servizi S.p.a. e Consiag S.p.a., nonché le proposte di opzioni tariffarie per il medesimo anno relative ai servizi di distribuzione e di fornitura degli altri tipi di gas ai clienti finali, presentate dalla società Prealpina Gas S.r.l. risultano, in seguito all'esame dei dati prodotti dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;

le proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti finali, presentate dalle società Ofin Officine Industriali S.a.s., Hera Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a., Trentino Servizi S.p.a. e Consiag S.p.a., nonché le proposte di opzioni tariffarie per i medesimi anni relative ai servizi di distribuzione e di fornitura degli altri tipi di gas ai clienti finali, presentate dalla società Prealpina Gas S.r.l. risultano, in seguito all'esame dei dati prodotti dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte di opzioni tariffarie base;

Delibera:

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dalle società Amaga S.p.a. - Abbiategrasso (Milano), Agea S.p.a. - Cassana (Ferrara), Consiag S.p.a., Ofin Officine Industriali S.a.s. e Trentino Servizi S.p.a.;

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative ai servizi di distribuzione e di fornitura degli altri tipi di gas ai clienti finali, presentate dalla società Prealpina Gas S.r.l.;

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui ai due precedenti punti siano applicate per il periodo 1° luglio 2003 - 30 settembre 2004;

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalle società Hera Holding Energia Risorse Ambiente S.p.a., Trentino Servizi Spa, Consiag S.p.a. e Ofin Officine Industriali S.a.s. per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti finali nonché le proposte di opzioni tariffarie per i medesimi anni relative ai servizi di distribuzione e di fornitura degli altri tipi di gas ai clienti finali, presentate dalla società Prealpina Gas S.r.l.;

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate rispettivamente per i periodi 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 e 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito stesso.

Milano, 30 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A09978

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana. (Deliberazione n. 173/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/2000);

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/2002 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità, 12 dicembre 2003, n. 152/03;

la deliberazione dell'Autorità, 18 marzo 2004, n 40/04;

la deliberazione dell'Autorità, 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità, 25 giugno 2004, n. 104/04;

la deliberazione dell'Autorità, 25 giugno 2004, n. 105/04 (di seguito: deliberazione n. 105/04);

la deliberazione dell'Autorità, 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorità, 29 settembre 2004, n. 169/04;

la deliberazione dell'Autorità, 29 settembre 2004, n. 170/04;

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: gas diversi da gas naturale), per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004).

Considerato che:

la deliberazione n. 105/04 ha prorogato sino al 30 settembre 2004 la validità delle opzioni tariffarie base relative all'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto approvate dall'Autorità per l'anno termico 2003-2004;

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)* della legge n. 481/1995, l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.

Considerato che nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorità ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:

mantenimento, con riferimento alla tariffa di fornitura, dell'attuale articolazione in una quota fissa, corrispondente alla quota fissa della tariffa di distribuzione, e in una quota variabile, definita come somma della componente materia prima, della quota variabile della tariffa di distribuzione e della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio;

distinzione, con riferimento alla componente materia prima e tenuto conto delle diverse voci che la compongono, di una componente relativa ai gas di petrolio liquefatti e loro miscele anche con aria (di seguito: GPL) e di una componente relativa ai gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas incondensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati);

definizione della componente materia prima della tariffa di fornitura dei GPL come la somma di una quota a copertura dei costi di approvvigionamento, che si aggiorna sulla base delle disposizioni della deliberazione n. 195/02, di una quota relativa alle accise e di una quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi;

mantenimento, con riferimento alla quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi di cui al precedente alinea, del riconoscimento di costi diversi per ciascun ambito, in funzione della diversa localizzazione delle reti, prevedendo meccanismi di aggiornamento annuale dei valori attualmente riconosciuti sulla base del tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

riconoscimento, con riferimento alla componente materia prima della tariffa di fornitura di gas manifatturati, di un valore pari alla media dei costi di acquisto e di altri costi effettivamente sostenuti nel trimestre precedente l'avvio del nuovo periodo di regolazione, successivamente aggiornati sulla base della deliberazione n. 195/02;

adozione, ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione, di modalità di determinazione del vincolo sui ricavi analoghe a quelle enunciate nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, lasciando tuttavia alle imprese la libertà di articolare le tariffe in scaglioni di consumo, tenuto conto che in questo settore l'attività di distribuzione è integrata con quella di vendita;

previsione di modalità di aggiornamento annuale della tariffa di distribuzione e della quota di vendita al dettaglio mediante l'applicazione del meccanismo di price cap;

previsione di una quota per la copertura, attraverso le tariffe di distribuzione, di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie;

mantenimento nella tariffa di distribuzione di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili;

determinazione della quota di vendita al dettaglio a partire dall'aggiornamento del vincolo sui ricavi per l'attività di vendita, secondo le stesse modalità previste per l'attività di distribuzione, tenuto conto di un tasso di remunerazione per il secondo periodo di regolazione definito con riferimento al grado di rischio associato all'attività di vendita sul mercato vincolato e del medesimo coefficiente di recupero di produttività definito con riferimento al settore della distribuzione.

Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorità, tra l'altro, l'esigenza di:

fissare criteri per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale, che tengano conto delle peculiarità del settore, caratterizzato dall'erogazione di un servizio in aree difficilmente raggiungibili dalla rete di gasdotti di trasporto del gas naturale, da bassa densità di utenza e da limitate possibilità di sviluppo del servizio;

tenere conto, nell'ambito della definizione della componente materia prima, delle caratteristiche insite nel processo produttivo di tali gas;

prevedere criteri per la definizione delle tariffe di distribuzione e delle quote di vendita al dettaglio diversi da quelli stabiliti per il gas naturale, definendo in particolare coefficienti di recupero di produttività che tengano conto dell'efficienza ottenibile in questo settore e di una remunerazione del capitale investito nell'attività di vendita che rispecchi il rischio di sostituzione di tali gas con altre fonti;

Considerato inoltre che, nel settore dei gas diversi da gas naturale, vi possono essere imprese che non hanno provveduto alla certificazione dei bilanci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche in considerazione della limitata dimensione d'impresa.

Ritenuto opportuno:

definire i criteri di determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale, identificando una componente materia prima, una componente tariffaria della distribuzione e una quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio,

prevedere distinte quote per la componente materia prima relativa ai GPL e ai gas manifatturati per tenere conto del diverso processo di acquisizione del gas;

in particolare prevedere all'interno della componente materia prima relativa ai GPL anche modalità di aggiornamento annuale delle quote non energetiche per tenere conto della dinamica di costo registrata negli ultimi anni;

dare certezza al settore, definendo a partire dal prossimo 1° ottobre le tariffe di distribuzione per il secondo periodo di regolazione, anche attraverso modalità semplificate di calcolo, a partire dall'aggiornamento dei vincoli sui ricavi approvati per l'anno termico 2003-2004, in analogia a quelle adottate per il gas naturale, ma prevedendo, tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione e della specificità de servizio, un coefficiente di recupero di produttività per l'attività di distribuzioni diverso da quello adottato per il gas naturale;

mantenere per gli esercenti la libertà di articolare le tariffe in scaglioni di consumo secondo un criterio di degressività della spesa, già adottato nel precedente periodo d regolazione, tenuto conto che il clienti finali rimangono vincolati al fornitore;

riconoscere agli esercenti, con riferimento all'attività di distribuzione, costi aderenti alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascuno, prevedendo, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale che consenta di determinare il vincolo sui ricavi, a partire da bilanci certificati o dati certi, verificabili e oggettivi;

prevedere una quota per la copertura, attraverso le tariffe di distribuzione, di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie;

mantenere, nella tariffa di distribuzione, strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, prevedendo opportune iniziative per l'adeguata pubblicizzazione degli stessi;

al fine della determinazione della quota di vendita al dettaglio, prevedere un tasso di remunerazione e un coefficiente di recupero di produttività che tenga altresì conto delle caratteristiche specifiche del settore;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) ambito tariffario è l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;

b) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

c) cliente attivo è il cliente servito ed alimentato dall'esercente ad una determinata data e identificato dal singolo sito di prelievo o gruppo di misura;

d) esercente è ogni soggetto che esercita l'attività di distribuzione o l'attività di fornitura del gas o entrambe;

e) impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più esercenti; qualora l'esercente gestisca in uno stesso comune più impianti non interconnessi tra loro, tali impianti vengono considerati un unico impianto di distribuzione;

f) località è il comune o parte di esso rifornito da un esercente mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune;

g) periodo di avviamento è il periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di prima fornitura di gas;

h) proposta tariffaria è la proposta presentata annualmente dagli esercenti sulla base di uno schema predisposto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) contenente l'indicazione dell'opzione tariffaria e gli elementi necessari a verificarne la conformità ai criteri, soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/1995);

i) tariffe sono, ai sensi dell'art. 2, comma 17 della legge n. 481/1995, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;

j) secondo periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1º ottobre 2004 e il 30 settembre 2008.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale per il secondo periodo di regolazione.

2.2 Ai fini del presente provvedimento i gas diversi da gas naturale si suddividono nelle seguenti categorie:

a) gas di petrolio liquefatti sono i gas di petrolio liquefatti e loro miscele, anche con aria (di seguito: GPL);

b) gas manifatturati sono i gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas incondensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati).

2.3 I vincoli sui ricavi dì cui al presente provvedimento non si applicano alle località durante il periodo di avviamento.

Art. 3.

Tariffe di fornitura dei GPL

3.1 Le tariffe di fornitura dei GPL sono determinate con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) e sono date dalla somma delle seguenti componenti:

a) le quote a copertura dei costi di approvvigionamento, la quota relativa alle accise, la quota relativa ai costi di trasporto e altri costi, calcolate ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento;

b) la componente tariffaria della distribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento;

c) la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolata ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento.

3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione dell'Autorità n. 237/2000, che rimangono in vigore fino all'adozione di uno specifico provvedimento in materia da parte dell'Autorità.

Art. 4.

Tariffe di fornitura dei gas manifatturati

4.1 Le tariffe di fornitura dei gas manifatturati sono determinate con riferimento all'i- esimo ambito e sono date dalla somma delle seguenti componenti:

a) la quote a copertura dei costi di approvvigionamento e altri costi, calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento;

b) la componente tariffaria della distribuzione, calcolata ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento;

c) la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolata ai sensi dell'art. 11 del presente provvedimento.

4.2 Le componenti variabili di cui al comma 4.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, che rimangono in vigore fino all'adozione di uno specifico provvedimento in materia da parte dell'Autorità.

Art. 5.

Quote a copertura dei costi dell'approvvigionamento, delle relative accise, dei costi di trasporto e altri costi dei GPL

5.1 La quota a copertura dei costi di approvvigionamento dei GPL, *QEPROPMC* è pari a 5,714000 euro/GJ alla data del 1º ottobre 2004 e viene aggior-

nata trimestralmente ai sensi della deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02).

5.2 La quota a copertura dei costi per le accise dei GPL per uso combustione, ACC, è determinata alla data del 1° ottobre 2004 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 ed è trasformata dagli esercenti in euro/GJ.

5.3 Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005, la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi dell'i-esimo ambito, $QTCA_i$, è calcolata come segue:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

CMP_i è il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito alla data del 1° ottobre 2004, espresso in euro/GJ;

$QEPROPMC$ e ACC sono definite all'art. 5, commi 1 e 2.

5.4 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il valore della quota $QTCA_1$ di cui al comma 5.3 è aggiornato applicando ai valori dell'anno precedente la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1}(1 + I_{t-1})$$

dove:

I_{T-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat.

Art. 6.

Quota a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi dei gas manifatturati

6.1 La quota a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi CMP_i dell'i-esimo ambito rifornito a gas manifatturato è pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati nel trimestre precedente al 1° ottobre 2004 e viene successivamente aggiornata trimestralmente ai sensi della deliberazione n. 195/02.

Art. 7.

Componente tariffaria della distribuzione

7.1 Per ciascun ambito, la componente tariffaria della distribuzione è costituita dall'opzione tariffaria composta da:

a) una quota tariffaria fissa, espressa in euro/cliente/anno:

b) una quota tariffaria variabile, espressa in euro/GJ, relativa all'energia riconsegnata;

c) la quota addizionale alla tariffa di distribuzione γ la copertura di eventuali oneri associati all'implementazione di specifiche disposizioni normative e regolatorie; per l'anno termico 2004-2005 tale quota assume valore pari a 0,40 euro/cliente/anno, ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03.

7.2 La quota tariffaria fissa e la quota tariffaria variabile di cui al comma 7.1, lettere *a)* e *b)*, sono determinate rispettando un corretto equilibrio tra costi fissi e costi variabili e sono articolate per scaglioni di consumo, in numero non superiore a sette, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella tabella 1.

7.3 La spesa unitaria annua, espressa in euro/GJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria, non può risultare crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente.

7.4 L'opzione tariffaria di cui al comma 7.1, lettere *a)* e *b)*, non può comportare un ricavo superiore al vincolo sui ricavi di distribuzione di ambito $VRDA$, calcolato ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti calcolano i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria, considerando:

a) i clienti attivi al 30 giugno 2002, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento;

b) i consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria dell'anno termico di riferimento.

Art. 8.

Vincolo sui ricavi di distribuzione e suo aggiornamento in regime ordinario

8.1 Per ciascuna località, il vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004-2005 (di seguito: VRD_{2004}) è calcolato secondo la seguente formula:

$$VRD_{2004} = VRD_{2003} \times \left[I_{2003} + pesoD_{amm+ges} \times (1 - RP_D) + (1 - pesoD_{amm+ges}) \times \frac{rD_{2004}}{rD_{2003}}\right]$$

dove:

VRD_{2003} è il vincolo sui ricavi di distribuzione relativo alle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 approvate dall'Autorità;

I_{2003} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;

$pesoD_{amm+ges}$, è la quota parte del VRD_{2003} della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento;

RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 3%;

rD_{2004} è la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse;

rD_{2003} è la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari all'8,8% reale pre-tasse.

8.2 Per le località che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il VRD_{2003} è stato calcolato con il metodo semplificato di cui all'art. 4, comma 11, della deliberazione n. 237/00, il calcolo del VRD_{2004} ai sensi del comma 8.1, è effettuato utilizzando quale $pesoD_{amm+ges}$ un valore pari a 45,86% e quale VRD_{2003} il seguente:

$$VRD_{2003} = NU^{*}\ CMUD$$

dove:

NU è il numero dei clienti attivi in ciascuna località alla data del 30 giugno 2002;

CMUD è il costo medio annuo per cliente fissato dall'Autorità pari a euro 155,65.

8.3 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore *VRD* approvato dell'Autorità, assumono quale vincolo sui ricavi *VRD* il valore derivante dall'applicazione ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e ai consumi complessivi dell'anno termico precedente delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.

8.4 Ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie di cui all'art. 7, gli esercenti calcolano il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito $VRDA_i$ sommando i valori di *VRD* delle località costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi del presente provvedimento.

8.5 Per ciascuna località, e per ciascun anno termico successivo al primo, il vincolo sui ricavi di distribuzione è aggiornato mediante il metodo del price cap, applicando al valore dell'anno precedente la seguente formula:

$$VRD_t = VRD_{t-1} \times \left[1 + I_{t-1} - RP_D \times -pesoD_{amm+ges} + Y + Q + W\right]$$

dove:

VRD_{t-1} è il vincolo sui ricavi dell'anno precedente;

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

RP_D è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 3%;

$pesoD_{amm+ges}$ assume il significato di cui al comma 8.1;

Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

Q è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

W è il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.

Art. 9.

Vincolo sui ricavi di distribuzione e suo aggiornamento in regime individuale

9.1 Per ciascun anno termico del periodo di regolazione, agli esercenti che dispongono di bilanci certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o che comunque dispongono di dati certi, oggettivi e verificabili, relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, con evidenze contabili separate per l'attività di distribuzione del gas, è riconosciuta la facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di criteri definiti dall'Autorità con successivo provvedimento, i quali:

a) consentano all'esercente di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti;

b) consentano all'Autorità di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera *a)*;

c) facciano riferimento, tra l'altro, ai dati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.

9.2 Il vincolo sui ricavi calcolato ai sensi del presente articolo si aggiorna secondo la medesima formula di cui all'art. 8, comma 5, adottando il $pesoD_{amm+ges}$ riferito al medesimo vincolo.

9.3 Gli esercenti che, per l'anno termico 2004-2005, intendano avvalersi della facoltà riconosciuta ai sensi del comma 9.1, sono tenute a presentare all'Autorità apposita istanza entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al medesimo comma.

Art. 10.

Contributi a favore di clienti economicamente disagiati anziani e disabili

10.1 Ciascun comune può richiedere all'esercente l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.

10.2 Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente tenendo conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economica

dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.

10.3 Le amministrazioni comunali trasmettono all'Autorità un rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati.

10.4 Gli esercenti notificano all'Autorità le richieste pervenute dai comuni e applicano, nell'anno termico che decorre dal successivo 1° ottobre, le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorità, per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun comune.

10.5 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 10.1, sono riscosse dagli esercenti mediante aggiunta alle quote variabili della tariffa di distribuzione di cui all'art. 7 del presente provvedimento, di un'ulteriore quota pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per il volume distribuito nell'anno termico precedente.

10.6 L'Autorità vigila sull'attivazione e funzionamento del meccanismo contributivo di cui al presente articolo e provvede alla pubblicizzazione dello stesso, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 11.

Quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito

11.1 La quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD per l'anno tecnico 2004-2005 è calcolata, per ciascun ambito tariffario, secondo la formula:

$$QVD_{2004} = QVD_{2003} \times \left[I_{2003} + pesoV_{amm+ges} \times (1 - RP_V) + (1 - pesoV_{amm+ges}) \times \frac{rV_{2004}}{rV_{2003}} \right]$$

dove:

QVD_{2003} è la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio dell'anno termico 2003-2004, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00;

I_{2003} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;

$pesoV_{amm+ges}$ è la quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento, pari a 84,06%;

RP_V è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, pari a 3%;

rV_{2004} è la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, assunta pari a 8,5% reale pre-tasse;

rV_{2003} è la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari a 9,8% reale pre-tasse.

11.2 Le località che terminano l'avviamento calcolano la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito QVD, secondo la seguente formula:

$$QVD = \frac{VRVD}{VCV}$$

dove:

$VRVD$ è il vincolo sui ricavi relativo ai costi riconosciuti di vendita al dettaglio del gas distribuito, calcolato moltiplicando 32,07 euro per il numero dei clienti attivi nell'ambito di riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente;

VCV è il volume del gas venduto ai clienti appartenenti all'ambito tariffario in esame, nell'anno termico precedente la presentazione della proposta tariffaria, espresso in GJ.

11.3 Negli anni termici successivi al primo, la quota di vendita al dettaglio QVD è aggiornata mediante il metodo del price cap, applicando al valore dell'anno termico precedente la seguente formula:

$$QVD_t = QVD_{t-1} \times \left[1 + I_{t-1} - RP_V \times -pesoV_{amm+ges} + Y + Q + W\right]$$

dove:

QVD_{t-1} è la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio dell'anno termico precedente;

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

RP_V è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, pari a 3%;

$pesoV_{amm+ges}$ assume il significato di cui all'art. 11, comma 1, del presente provvedimento;

Y, Q e W assumono il significato di cui all'art. 8 del presente provvedimento.

Art. 12.

Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie

12.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettono all'Autorità la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD, calcolato ai sensi dell'art. 8 o 9, le tariffe di distribuzione e la quota rappresentativa dei costi di vendita

al dettaglio, nonché i valori delle quote $QTCA_i$ e ACC dell'*i-esimo* ambito e i dati e le informazioni relative all'attività di distribuzione e di fornitura.

12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas manifatturato trasmettono all'Autorità la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi *VRD*, calcolato ai sensi dell'art. 8 o 9, le tariffe di distribuzione e la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio, nonché il valore di CMP_i, calcolato ai sensi dell'art. 6, comma 1, e i dati e le informazioni relative all'attività di distribuzione e di fornitura.

12.3 Nel caso in cui gli esercenti si avvalgano, a partire dal secondo anno termico, della facoltà di cui all'art. 9:

a) presentano la proposta di cui ai commi 12.1 e 12.2;

b) fino alla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa approvata in esito alla proposta di cui alla lettera *a)*;

c) con decorrenza dalla determinazione del vincolo di cui all'art. 9, applicano la tariffa risultante dal nuovo vincolo tariffario con effetto retroattivo per l'anno termico di riferimento.

12.4 Per le località che calcolano il vincolo sui ricavi *VRD* ai sensi dell'art. 8, comma 3, gli esercenti trasmettono all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il *VRD* calcolato ai sensi del medesimo comma.

12.4 La proposta tariffaria è approvata dall'Autorità se l'opzione tariffaria rispetta i vincoli previsti nel presente provvedimento. La proposta tariffaria è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

12.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorità ne danno comunicazione all'esercente, che ha facoltà di presentare una seconda proposta modificata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.6 Qualora la seconda proposta tariffaria non sia presentata ovvero sia ritenuta non conforme, ovvero non sia presentata alcuna proposta, l'Autorità provvede con propria deliberazione adottata entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, alla determinazione dell'opzione tariffaria base.

12.7 L'esercente comunica all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2.

Art. 13.

Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005

13.1 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, gli esercenti trasmettono i dati di cui all'art. 12, commi 1 e 2, nonché adeguata documentazione utilizzata per il calcolo della quota CMP_i di cui all'art. 6, comma 1, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, nei casi di cui all'art. 8, comma 3, gli esercenti trasmettono il valore di *VRD* calcolato ai sensi del medesimo comma, il numero dei clienti attivi alla data del 30 settembre 2003 e i consumi complessivi dell'anno termico 2002-2003, utilizzati per il medesimo calcolo.

13.2 Ai fini dei procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, gli esercenti che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, la tariffa risultante dal nuovo vincolo. Sino all'esito del procedimento di cui all'art. 9, si applica quanto previsto dal comma 13.1.

Art. 14.

Obblighi di pubblicazione delle tariffe

14.1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'esercente provvede a dare adeguata pubblicità alle tariffe, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet.

14.2 Ai fini della pubblicazione, le componenti variabili, di cui agli articoli 3 e 4 devono essere pubblicate in euro per GJ e in euro per metro cubo.

Art. 15.

Disposizioni relative al periodo di proroga

15.1 Per il periodo 1° luglio-30 settembre 2004, le modalità per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, $ISIM_{proroga}$, sono definite nell'Allegato *A* al presente provvedimento.

15.2 Il conguaglio relativo al valore $ISIM_{proroga}$ viene portato in detrazione al vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006.

Art. 16.

Disposizioni finali

16.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° ottobre 2004.

Milano, 30 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1 - SCAGLIONI DI CONSUMO ESPRESSI IN GJ

Scaglione	**Limite inferiore (GJ/anno)**	**Limite superiore * (GJ/anno)**
1	0	4
2	4	10
3	10	20
4	20	30
5	30	40
6	40	60
7	60	100
8	100	200
9	200	400
10	400	1.000
11	1.000	2.000
12	2.000	3.000
13	3.000	4.000
14	4.000	6.000
15	6.000	8.000
16	8.000	12.000
17	12.000	20.000
18	20.000	40.000
19	40.000	160.000
20	160.000	**Infinito**

*Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell'intervallo indicato

ALLEGATO A

Modalità per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2004

1) Definizioni

Ai fini della determinazione dell'importo da detrarre al vincolo sui ricavi nell'anno termico 2005-2006 a seguito dell'applicazione dell'ISIM nel medesimo periodo sopra citato, valgono i seguenti riferimenti ai questionari distribuzione gas trasmessi all'Autorità ai fini dell'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2003:

VRD_{ambito}	vincolo dei ricavi della distribuzione dell'ambito tariffario (SEZIONE C - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$ISIM_{max}$	valore riconosciuto del costo relativo agli interventi connessi alla promozione della sicurezza degli impianti dei clienti (SEZIONE C - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$VRD_{1/7/2003}$	vincolo dei ricavi della distribuzione applicabile all'ambito tariffario dall'1 luglio 2003 (SEZIONE C - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$Q_{variabile-i}$	quota variabile dell'i-esimo scaglione di consumo della tariffa di distribuzione 2003/2004 (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota variabile**), espressa in cEuro/MJ;
$TotaleRQF_{scaglione}$	totale ricavo da quota fissa per scaglioni di consumo (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa** / Quota fissa per scaglioni di consumo), espresso in Euro;
$TotaleRQF_{contatore}$	totale ricavo da quota fissa per classe di contatori (**SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa** / Quota fissa per classe di contatori), espresso in Euro.

2) Determinazione dell'importo relativo all'ISIM

L'importo va determinato come segue:

$$ISIM_{proroga} = \sum_{i=1}^{numero\ scaglioni} CMI_{fatturato-i} \times fatturato_i \qquad [Euro]$$

dove:

$ISIM_{proroga}$ quota degli investimenti per la sicurezza degli impianti, riferita al trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004

$fatturato_i$ gas fatturato nell'i-esimo scaglione nel trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004, espresso in MJ;

$$CMI_{fatturato-i} = \left(1 - CSisim_{1lug2003}\right) \times \frac{Q_{variabile-i}}{100} \quad [\text{Euro/MJ}]$$

dove:

$CMI_{fatturato-i}$ coefficiente moltiplicatore del gas fatturato nell'i-esimo scaglione per lo scorporo dell'$ISIM_{max}$ dai ricavi da tariffa;

$$CSisim_{1lug2003} = \frac{VRD_{ambito} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore}}{VRD_{1/7/2003} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore}}$$

$CSisim_{1lug2003}$ coefficiente di scorporo dell'$ISIM_{max}$ dal vincolo dell'1 luglio 2003.

04A09979

DELIBERAZIONE 30 settembre 2004.

Definizione di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio. (Deliberazione n. 174/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2004;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002);

il decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01);

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04;

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 105/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 169/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;

Visto il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004);

Considerato che:

a seguito della liberalizzazione del settore del gas naturale, l'attività di fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio è disciplinata dal decreto legislativo n. 164/00; e che tale attività riveste in molti casi natura transitoria, svolgendosi nel periodo che precede l'allacciamento dell'impianto di distribuzione alla rete di trasporto di gas naturale;

l'Autorità, con deliberazione n. 207/02, ha adottato una direttiva urgente agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali che prevede:

a) all'art. 1, comma 1, che gli esercenti l'attività di vendita applicano le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02, sia ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, sia ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data, non avevano esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione;

b) all'art. 1, comma 2, che la disposizione richiamata alla precedente lettera *a)* si applica fino a quando il cliente finale esercita la capacità di stipulare nuovi contratti, accettando una nuova offerta contrattuale;

c) all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, che gli esercenti l'attività di vendita propongono, ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento;

d) all'art. 2, comma 1, che le condizioni economiche di cui all'art. 1, comma 1, sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera *c)* e si applicano nel caso richiamato dalla stessa lettera *c)*;

con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità è intervenuta per definire le condizioni economiche da applicarsi ai clienti finali di gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02, ed ha successivamente precisato che per quanto riguarda la fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo di carro bombolaio le condizioni economiche della deliberazione n. 138/03 non si applicano a tale fornitura che pertanto risulta disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 9 della deliberazione n. 237/00;

Considerato che nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorità ha illustrato la proposta di:

calcolare, a decorrere dal secondo periodo di regolazione, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale a mezzo carro bombolaio, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 138/03;

prevedere particolari condizioni per la componente materia prima in considerazione delle specificità dell'attività di fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio;

Ritenuto che sia necessario:

definire condizioni economiche per la fornitura del gas naturale in reti alimentate a mezzo di carro bombolaio coerenti con quelle definite con deliberazione n. 138/03;

identificare all'interno della componente materia prima una quota corrispondente al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, in analogia a quanto adottato nella deliberazione n. 138/03, e una componente relativa ai costi di trasporto e altri costi; quest'ultima componente, per quanto riguarda le reti alimentate a mezzo carro bombolaio assume connotazioni specifiche, in quanto non assimilabile al caso di reti alimentate via metanodotto;

Ritenuto che sia opportuno:

definire i criteri di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della deliberazione n. 207/02, al fine di assicurare la tutela ai clienti e consentire agli stessi di scegliere sulla base di informazioni trasparenti e non discriminatorie;

diversamente da quanto prospettato nel documento per la consultazione del 5 agosto 2004, non tenere conto ai fini della determinazione della componente relativa ai costi di trasporto e altri costi, della riduzione intervenuta tra il 2001 e il 2003 relativamente alle tariffe di trasporto e di stoccaggio, tenuto conto della specificità della fornitura e della dinamica dei costi registrata nei casi di reti alimentate a mezzo carro bombolaio;

prevedere una modalità di calcolo della quota per la vendita al dettaglio che tenga conto dei costi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;

prevedere in capo agli esercenti l'attività di vendita obblighi informativi a beneficio dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

Art. 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce, con decorrenza 1° ottobre 2004, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio previste dall'art. 1, comma 3, lettera *a)* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02) (di seguito: condizioni economiche) e relative ai clienti finali di cui alla medesima deliberazione n. 207/02.

2.2 Le condizioni economiche devono essere proposte anche ai clienti finali allacciati alle reti alimentate a carro bombolaio dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.

2.3 Le condizioni economiche non si applicano alle località che, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), sono esentate dal calcolo dei vincoli di ricavi per l'attività di distribuzione di cui alla medesima deliberazione.

2.4 Il presente provvedimento definisce anche gli obblighi di comunicazione e le tipologie di clienti finali per i quali gli esercenti devono trasmettere all'Autorità e al Ministero delle attività produttive i prezzi medi di fornitura del gas naturale.

Art. 3.

Condizioni economiche

3.1 Le condizioni economiche di fornitura di gas naturale in reti alimentate a mezzo carro bombolaio con riferimento all'i-esimo ambito tariffario (di seguito: l'ambito) sono date dalla somma delle seguenti componenti:

a) il corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato ai sensi dell'art. 4 del presente provvedimento;

b) la componente tariffaria del trasporto e altri costi, calcolata ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento;

c) la componente tariffaria della distribuzione, che comprende l'attività di misura, con esclusione dell'attività di lettura, calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento;

d) il corrispettivo relativo alla vendita al dettaglio, che comprende l'attività di lettura, calcolato ai sensi dell'art. 7 del presente provvedimento.

3.2 Le componenti variabili di cui al comma 3.1 sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00. Tali criteri rimangono in vigore fino all'adozione di uno specifico provvedimento in materia da parte dell'Autorità.

Art. 4.

Corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso

4.1 Il relativo commercializzazione all'ingrosso $\overline{CCI_{CB}}$ è dato da un corrispettivo variabile pari a 3,551376 euro/GJ, alla data del 1° ottobre 2004, e si aggiorna ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02.

Art. 5.

La componente tariffaria del trasporto e altri costi

5.1 La componente tariffaria del trasporto e altri costi QT_{CBi} per l'i-esimo ambito è il corrispettivo variabile calcolato come

$$QT_{CBi} = CMP_i - \overline{CCI_{CB}} \quad \text{(euro/GJ)}$$

dove:

CMP_i è il valore della componente materia prima dell'i-esimo ambito alla data del 1° ottobre 2004;

$\overline{CCI_{CB}}$ è il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

5.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il valore della quota QT_{CBi} di cui al comma 5.1 è aggiornato applicando ai valori dell'anno precedente la seguente formula:

$$QT_{CBi,t} = QT_{CBi,t-1} \times (1 + I_{t-1})$$

dove:

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat.

Art. 6.

Componente tariffaria della distribuzione

6.1 La componente tariffaria della distribuzione dell'i-esimo ambito è data da una quota tariffaria fissa e una quota tariffaria variabile, determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04.

Art. 7.

Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio

7.1 Il corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio QVD è pari al valore della quota QVD, calcolata ai sensi della deliberazione n. 237/00 per l'i-esimo ambito, per l'anno termico 2003-2004.

7.2 L'esercente può esercitare la facoltà di cui all'art. 8, comma 2 della deliberazione n. 138/03 nel rispetto degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 8, comma 3 della medesima deliberazione.

Art. 8.

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

8.1 Gli esercenti sono soggetti al rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/03.

Art. 9.

Disposizioni finali

9.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data del 1° ottobre 2004.

Milano, 30 settembre 2004

Il Presidente: ORTIS

04A09980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore della Repubblica a vita, con decreto in data 14 ottobre 2004, il poeta Mario Luzi.

04A10193

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 ottobre 2004

Dollaro USA	1,2312
Yen giapponese	135,22
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,68890
Corona svedese	9,0578
Franco svizzero	1,5489
Corona islandese	87,25
Corona norvegese	8,1925
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	31,387
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6641
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,2974
Leu romeno	40971
Tallero sloveno	239,9500
Corona slovacca	40,021
Lira turca	1842700
Dollaro australiano	1,6858
Dollaro canadese	1,5477
Dollaro di Hong Kong	9,5939
Dollaro neozelandese	1,8152
Dollaro di Singapore	2,0752
Won sudcoreano	1410,83
Rand sudafricano	8,0579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10175

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhino 4»

Estratto provvedimento n. 197 del 27 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario RHINO 4 vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste, sindrome del calo di deposizione (EDS'76), la bronchite infettiva e la rinotracheite dei polli.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100160011.

Titolare A.I.C.: Menal Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (1000 dosi) e aumento periodo di validità da diciotto a dodici mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,5 ml:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: dodici mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100160035.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 100159019 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Bi»

Estratto provvedimento n. 198 del 27 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW BI vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la bronchite infettiva e la pseudopeste dei polli.

Confezioni: flacone da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101108013.

Titolare A.I.C.: Menal Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente, nuova confezione da 500 ml (2000 dosi) e aumento periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,25 ml:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cosi come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: ventiquattro mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 101108025.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 101108013 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A. I. C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Cor»

Estratto provvedimento n. 199 del 27 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW COR vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la corizza infettiva e la pseudopeste dei polli.

Confezioni: flacone da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102172018.

Richiesta aggiunta eccipiente e nuova confezione da 500 ml (2000 dosi) e aumento periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta eccipiente e nuova confezione da 500 ml (2000 dosi) e aumento periodo di validità da dicioto a ventiquattro mesi.

Si autorizza la modifica della composizione limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione: per dose di vaccino da 0,25 ml:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente: ventiquattro mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 102172020.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 102172018 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fuciderm»

Estratto provvedimento n. 200 del 27 settembre 2004
Procedura mutuo riconoscimento n. SE/V/101
II/01-SE/V/101/001/IB/02

Specialità medicinale per uso veterinario FUCIDERM gel tubo da 15 g - A.I.C. n. 102881012.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S - 7171 Uldum (Danimarca) Mekuvej 9, rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. sita in Reggello (Firenze) località Prulli 103 C.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II aggiornamento SPC e variazione tipo IB nuova confezione da 30 g.

Si autorizza l'aggiornamento dell'SPC a seguito «Repeat use».

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: tubo da 30 g di gel - A.I.C. n. 102881024.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Triantelm»

Estratto provvedimento n. 201 del 27 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario TRIANTELM nelle confezioni scatola da 2 cpr in blister, da 4 cpr in blister, da 6 cpr in blister, da 60 cpir blister, da 120 cpr in blister - A.I.C. n. 102669.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia, con sede e domicilio fiscale in via W. Tobagi, 7 - Peschiera Borromeo - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità del prodotto.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale in oggetto da ventiquattro mesi a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34780 del 24 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Trimedia S.r.l., con sede e unità in Milano, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 34781 del 24 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Piemonte Costruzioni S.r.l., con sede in Torino, unità di Issogne (Aosta), per il periodo dal 5 giugno 2004 al 4 giugno 2005.

Con decreto n. 34782 del 24 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cica service S.c. a r.l., con sede in Genova, unità di Alessandria, per il periodo dal 5 settembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34783 del 24 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa San Nicola, con sede in Bari, unità di Rosarno, Tropea, Vibo Marina e Nicotera, per il periodo dal 17 ottobre 2003 al 16 ottobre 2004.

Con decreto n. 34784 del 24 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla Sbrocchi c/o Ferrovie regione Campania S.p.a., con sede in Napoli, unità di Napoli, Salerno e Caserta, per il periodo dal 16 giugno 2003 al 30 maggio 2004.

Con decreto n. 34785 del 24 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Sogaf c/o Ferrovie regione Campania S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno, per il periodo dal 16 giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 34761 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla Gruppo Buffetti S.p.a., con sede e unità in Roma, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 34762 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla Società editrice internazionale S.p.a., con sede in Torino, unità di Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 6 aprile 2004 al 5 ottobre 2004.

Con decreto n. 34763 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla Camuzzi editoriale S.p.a., con sede e unità in Milano, per il periodo dal 20 luglio 2004 al 19 gennaio 2005.

Con decreto n. 34764 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Industria informatica S.p.a., con sede in Rieti, unità di Piombino - Sett. Mercato pubblica amm.ne (Livorno), per il periodo dal 21 giugno 2004 al 20 giugno 2005.

Con decreto n. 34765 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Iluna group S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Ciserano (Bergamo) e Cuggiono (Milano), per il periodo dal 16 giugno 2004 al 15 giugno 2005.

Con decreto n. 34766 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Collins & Aikman automotive company Italia S.r.l., con sede e unità in San Benigno Canavese (Torino), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 34767 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Imas transfer S.p.a., con sede in Seregno (Milano), unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34768 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Compagnia generale abbigliamento S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma: via dei Monti di Primavalle, via di Torre Spaccata, via Monte Giberto e via Pan, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34769 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Grande distribuzione avanzata S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 25 luglio 2004 al 24 gennaio 2005.

Con decreto n. 34770 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Spigafood S.r.l., con sede in Amelia (Terni), unità di Amelia - Settore pasta alimentare secca, per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34771 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla SGL Carbon S.p.a., con sede in Milano, unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34772 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla O.A.T. Informatica S.r.l., con sede in Venezia, unità di Pozzuoli (Napoli), Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino e Venezia, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34773 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Edizioni San Paolo S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34774 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Divania S.p.a., con sede e unità in Modugno (Bari), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34775 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla TNT Arvil J.V. TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 34776 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Marsilli & Co S.p.a., con sede e unità in Castelleone (Cremona), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34777 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Axis S.p.a., con sede e unità in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 28 ottobre 2003.

Con decreto n. 34778 del 21 settembre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Meditel S.r.l., con sede e unità in Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 31 marzo 2005.

04A09973-04A09975

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34745 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Industria Informatica S.p.a., con sede in Rieti, unità di Piombino - Sett. mercato pubblica amm.ne (Livorno), per il periodo dal 21 giugno 2004 al 20 giugno 2005.

Con decreto n. 34746 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Iluna Group S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Ciserano (Bergamo) e Cuggiono (Milano), per il periodo dal 16 giugno 2004 al 15 giugno 2005.

Con decreto n. 34747 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Collins & Aikman automotive company Italia S.p.a., con sede e unità in San Benigno Canavese (Torino), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 34748 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Imas transfer S.p.a., con sede in Seregno (Milano), unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 2 luglio 2005.

Con decreto n. 34749 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Compagnia generale abbigliamento S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma: via dei Monti di Primavalle, via di Torre Spaccata, via Monte Giberto e via Pan, per il periodo dal 1º giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 34750 del 21 settembre 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta Grande distribuzione avanzata S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 25 luglio 2004 al 24 gennaio 2005.

Con decreto n. 34751 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Spigafood S.r.l., con sede e unità in Amelia (Terni) - Settore pasta alimentare secca, per il periodo dal 31 maggio 2004 al 30 maggio 2005.

Con decreto n. 34752 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SGL Carbon S.p.a., con sede in Milano, unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34753 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta O.A.T. Informatica S.r.l., con sede in Venezia, unità di Pozzuoli (Napoli), Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino e Venezia, per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34754 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Edizioni San Paolo S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34755 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Divania S.p.a., con sede e unità in Modugno (Bari), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 34756 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta TNT Arvil J.V. TNT Arcese Bonzano S.p.a., con sede in Torino, unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 34757 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Marsilli & Co S.p.a., con sede e unità in Castelleone (Cremona), per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34758 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Axis S.p.a., con sede e unità in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 28 ottobre 2003.

Con decreto n. 34759 del 21 settembre 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Meditel S.r.l., con sede e unità in Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34761 del 21 settembre 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della Gruppo Buffetti S.p.a., con sede è unità in Roma, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

04A09974

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede di «Profilo Life S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP rende noto che in data 7 luglio 2004 l'assemblea straordinaria degli azionisti di «Profilo Life S.p.a.» ha deliberato di variare la denominazione sociale in «Sara Life S.p.a.» nonchè di trasferire la sede da Milano, corso Italia n. 49 a Roma, via Po n. 20.

04A10049

PROVINCIA DI TRENTO

Adozione del progetto di piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento

Si dà avviso che il Comitato paritetico di intesa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 ha adottato con propria deliberazione del 24 settembre 2004, il progetto di piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento. L'accesso al documento è possibile per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e per intero nel sito web http://ww.gis.provincia.tn.it/pguap, ovvero previo appuntamento presso il competente Servizio utilizzazione acque pubbliche della provincia autonoma di Trento.

04A09965

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401243/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77